

Amministrazione Condominio  
Via Mattia Battistini, 232 B  
00167 Roma

Roma, 6 aprile 2017  
PEC/raccomandata a.r.

Spett.le  
**Acea Ato 2 Spa**  
Piazzale Ostiense 2  
**00154 roma**  
[acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)  
[ingiunzioni.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:ingiunzioni.ato2@pec.aceaspa.it)

**Oggetto: Codice Utenza N. 200000415427 – Condominio Via Mattia Battistini, 232/B  
Reclamo N. 8000480734 – ultimo invito alla rettifica del periodo di fatturazione**

Nella mia qualità di amministratore del Condominio di Via Mattia Battistini, 232/B, Roma, Codice Utenza N. 200000415427, in relazione al Reclamo N. 8000480734, mi riferisco alla Vs successiva risposta ATO2-0055797/17-10/03/2017, che ad ogni buon conto si allega alla presente, della quale contesto in toto il contenuto.

Premesso che:

Acea Ato 2, con decisione unilaterale, ha stabilito di aumentare la frequenza di fatturazione dell'utenza in oggetto, con periodicità quindicinale.

Ciò è avvenuto in spregio all'art. 15 delle Condizioni di Fornitura.

Difatti l'art. 21 del Regolamento di Utenza, richiamato dalla Condizioni di Fornitura, prevede il pagamento di una quantitativo d'acqua trimestrale, richiamato proprio dall'art. 15 delle CdF.

Non risulta che vi sia stata alcuna preventiva autorizzazione delle Autorità competenti alla modifica della fatturazione da trimestrale a quindicinale, ai sensi del citato art. 15 delle CdF.

Non corrisponde alla realtà che Acea Ato 2 abbia *modificato la frequenza della fatturazione in base al consumo medio annuo di ciascuna utenza*, posto che, fabbricati adiacenti a quello dell'utenza in esame, con la stessa composizione di unità immobiliari, e simile quantitativo di acqua rilevata, hanno frequenza di fatturazione mensile (comunque in spregio dell'art. 15 del CdF).

Il criterio per stabilire la frequenza di fatturazione adottato da Acea Ato 2, quindi, sfugge da ogni logica.

Non è ammissibile la giustificazione di Acea Ato 2 Spa che la fatturazione quindicinale sia stata adottata per *consentire un controllo più frequente ed efficace degli impianti e di monitorare eventuali consumi anomali*, posto che, per avvalorare tale tesi:

- 1) Il contatore andrebbe letto da Acea Ato 2 ogni quindici giorni, quindi la fatturazione dovrebbe seguire il reale consumo rilevato;
- 2) Il contatore andrebbe verificato secondo le recenti normative.

Inoltre:

- 1) non risulta rispettata la Delibera AEEGSI 5 maggio 2016 n. 2018 /2017 /R/idr , che peraltro prevede due tentativi semestrali della lettura del misuratore;
- 2) non risulta rispettato il dettato normativo del Decreto 30.10.2013 n. 155 del Ministero dello Sviluppo Economico che fissa precisi obblighi sulla verifica del misuratore, tutti finora disattesi.

Non è ammissibile la Vs giustificazione che la fatturazione quindicinale sia stata adottata da Acea Ato 2 per *consentire una migliore gestione dei pagamenti*. Nessuno, da parte di questa amministrazione, ha chiesto alcunché perché tale aumento di frequenza avvenisse.

Anzi, è vero il contrario.

La gestione dei pagamenti è peggiorata, confermato dai seguenti fatti gravi:

- 1) le bollette a frequenza quindicinale non vengono più recapitate dal servizio postale incaricato da Acea Ato 2, o giungono all'indirizzo già scadute;
- 2) le bollette a frequenza quindicinale, non sono scaricabili dal sito internet My Acea entro la data di scadenza, non essendo disponibile il PDF, costringendo l'amministratore a pagare solo il c.d. SALDO-peraltro quasi mai reale- sostanzialmente alla "cieca", situazione di fatto inammissibile, illegale, e gravemente lesiva degli interessi del cittadino;
- 3) dette bollette sono emesse peraltro con consumo a calcolo, più elevato rispetto al reale consumo;
- 4) è impensabile, anzi rischioso, in tale condizione, utilizzare lo strumento del RID bancario, perché ciò equivale, allo stato dei fatti esposti, a consentire ad Acea Ato 2 il prelievo indisturbato di somme del privato cittadino, avendogli precluso ogni possibilità di verifica di ciò che paga.

Non corrisponde al vero che *l'aumento della frequenza di fatturazione non comporta alcun costo aggiuntivo.*

E' vero il contrario.

L'utenza è passata dal pagamento di quattro fatture annuali, a ben ventiquattro.

E qualora si decida di inserire nel sito internet l'autolettura, il sistema genera una ulteriore fattura o n. fatture, a debito o a credito (che non si compensa) con il rischio concreto di veder lievitata la frequenza di fatturazione fino a quarantotto (n° 48) fatture annuali. Situazione illogica e contraria a qualunque concetto di normale gestione finanziaria.

Tale situazione comporta l'aumento di sei volte delle spese delle transazioni per il pagamento delle fatture, e anche di più (nel caso di revoca di convenzioni facilitate degli istituti di Credito per l'aumento eccessivo delle transazioni, oltre quelle concordate), favorendo peraltro l'indebito arricchimento del comparto dei servizi bancari, aumento che grava unicamente sulle tasche dei condomini cittadini.

L'aggravio di lavoro per la gestione della fatturazione sarà "quotato" nel compenso dell' amministratore, aumento che graverà, indiscutibilmente sulle tasche dei condòmini cittadini.

Tale pratica di fatturazione, peraltro, non risponde al criterio di razionalizzazione delle gestioni, di cui alla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR.

Alla luce di quanto esposto, l'aumento della frequenza di fatturazione, fino alla frequenza quindicinale è illegittimo, gravoso e antieconomico, e quindi v'è immediatamente revocato.

Con la presente, alla luce di fatti contestati,

## INVITO E DIFFIDO

Acea Ato 2 Spa, nella persona del Suo legale rappresentante, a ripristinare la frequenza trimestrale della fatturazione dell'Utenza N. 200000415427, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente, nonché a ripristinare tutte le attività di verifica, controllo e fatturazione previste dalle vigenti leggi e Regolamenti emanati in materia, nonché dal Regolamento di Utenza, dalle Condizioni di Fornitura, nel rispetto della Carta dei Servizi del S.I.I.

Decorso infruttuosamente il termine, mi rivolgerò alla competente Autorità Giudiziaria, senza ulteriore preavviso.

Distinti saluti

L'Amministratore

Geom. Fabio Masotta

